

**Legge 27 dicembre 2006, n.296**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
**(legge finanziaria 2007)**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI**  
**aggiornamento aprile 2010**

*a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settore Salute e Politiche Sociali*

<b>FINANZIARIA 2007</b> <b>Art 1</b> <b>COMMI</b>	<b>ASPETTI ATTUATIVI</b>	<b>CRITICITA' E PROPOSTE DI</b> <b>EMENDAMENTO</b>
<b>1. 312.</b> All'articolo 10, primo comma, numero 27- <i>ter</i> ), del <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i> , e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo	Viene estesa <b>l'esenzione all'Iva per le prestazioni socio-sanitarie</b> rese da organismi di diritto pubblico, enti istituzioni sanitarie riconosciute, enti di assistenza sociale ed Onlus. Tra i soggetti svantaggiati a favore dei quali le prestazioni vengono erogate rientrano anche le "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".	
<b>1. 319.</b> All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> , sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo la lettera <i>i-quater</i> ) sono	<b>Detrazioni</b>  Prevista detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute dai ragazzi - 5-18 anni – per attività sportive.	

<p>aggiunte le seguenti:</p> <p>«<i>i-quinquies</i>) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;</p> <p><i>i-sexies</i>) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della <a href="#">legge 9 dicembre 1998, n. 431</a>, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;</p> <p><i>i-septies</i>) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della</p>	<p>Prevista detrazione Irpef del 19% sui canoni di locazione derivanti da contratti per studenti fuori sede.</p> <p>Prevista detrazione del 19% per le spese, per un importo superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti e con reddito che non superi 40.000 Euro.</p>	
---	--	--

<p>vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;</p> <p>b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), <i>i-quinquies</i>) e <i>i-sexies</i>)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera <i>i-septies</i>) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».</p>		
<p><b>1. 389.</b> Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per</p>	<p><b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche:</b> presso il Ministero dello Sviluppo economico, dotazione 5 milioni di euro per il 2007.</p> <p>DM Economia d'intesa con Ministeri sviluppo economico e Solidarietà Sociale definisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.</p>	

<p>l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma <sup>(134)</sup>.</p> <hr/> <p>(134) Comma così modificato dall'<i>art. 4, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>. Successivamente la Corte costituzionale, con <i>sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50</i> (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.</p>		
<p>. 1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'<i>articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383</i>, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del <i>decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale <sup>(502)</sup>;</p>	<p>Destinazione del 5 per mille dell'Irpef a</p> <p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale</p> <p>Enti di ricerca</p> <p>Enti di ricerca sanitaria</p>	

<p>b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;</p> <p>c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria <sup>(503)</sup>.</p> <hr/> <p>(502) Lettera così modificata dal comma 1-<i>bis</i> dell'<i>art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p> <p>(503) A parziale modifica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'<i>art. 20, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159</i>, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il <i>D.P.C.M. 16 marzo 2007</i> e il <i>D.P.C.M. 24 aprile 2008</i>.</p>		
<p><b>1. 1250.</b> Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'<i>articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e</p>	<p><b>Disposizioni sulla Famiglia</b></p> <p><b>Il Fondo per la politiche sulla Famiglia è incrementato di 210 milioni di Euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</b></p> <p>Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia: composizione paritetica fra</p>	<p><i>Nella Conferenza Unificata del 27 giugno 2007 è stata sancita Intesa sulla ripartizione del fondo delle politiche per la famiglia.</i></p>

<p>degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'<i>articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'<i>articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269</i>, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla <i>legge 23 dicembre 1997, n. 451</i>; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali <sup>(511)</sup>.</p> <hr/> <p>(511) Comma così modificato dall'<i>art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera <i>b)</i> del comma 14 dell'<i>art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85</i>.</p>	<p>amministrazioni centrali da un lato e Regioni e Province autonome ed Enti Locali dall'altro.</p>	
---	---	--

<p><b>1. 1251.</b> Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:</p> <p>a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;</p> <p>b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'<i>articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;</p> <p>c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, d'intesa con il Ministro del lavoro e della</p>	<p>Il Fondo finanzia:</p> <p>Realizzazione – d'intesa con Conferenza Unificata – di un Piano nazionale per la famiglia;</p> <p>Realizzazione con il Ministro della Salute di un'intesa ai sensi del comma 6 art. 8 legge n. 131/2003, sui criteri e modalità di riorganizzazione dei consultori familiari;</p> <p>Promozione ed attuazione in sede di Conferenza Unificata di un Accordo Governo –Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.</p>	<p><i>Sulla scorta di quanto concordato nell'Intesa del 27 giugno scorso sul Fondo per la famiglia, è stata sancita un'unica intesa in Conferenza Unificata del 20 settembre 2006 con tre allegati relativi a : riorganizzazione dei consultori familiari; qualificazione lavoro delle assistenti familiari; sperimentazione iniziative abbattimento costi servizi per famiglie numerose.</i></p>
---	--	---

<p>previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;</p> <p><i>c-bis)</i> favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'<i>articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona <sup>(512) (513)</sup>;</p> <p><i>c-ter)</i> finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-<i>bis</i>, della</p>		
---	--	--



<p><i>legge 3 agosto 1998, n. 269</i> <sup>(514)</sup> <sup>(515)</sup>.</p> <hr/> <p>(512) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p> <p>(513) La Corte costituzionale, con <i>sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125</i> (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'<i>art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007</i>, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.</p> <p>(514) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p> <p>(515) La Corte costituzionale, con <i>sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125</i> (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'<i>art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007</i>, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.</p>		
<p><b>1.</b> 1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la</p>	<p>DM politiche per la famiglia per ripartire gli stanziamenti del Fondo ( <i>Non è prevista intesa in Conferenza Unificata sul riparto</i>)</p>	<p><b><i>Sancita intesa-madre ex comma 1250 in Conferenza Unificata il 27 giugno 2007.</i></b></p>

<p>famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 <sup>(516)</sup>.</p> <hr/> <p>(516) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma (in riferimento ai commi 1250 e 1251), nella parte in cui non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata». Alla ripartizione degli stanziamenti del Fondo prevista dal presente comma si è provveduto con <i>D.M. 2 luglio 2007</i> (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197) e con Decr 3 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 2 maggio 2009, n. 100).</p>		
<p><b>1. 1253.</b> Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250 <sup>(517)</sup>.</p> <hr/> <p>(517) In attuazione di quanto disposto dal</p>	<p>Regolamento per disciplinare l'organizzazione dell'Osservatori nazionale sulla famiglia.</p>	<p><i>Nella Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 la Conferenza delle Regioni ha chiesto il rinvio del punto, le autonomie locali hanno espresso intesa ed il provvedimento è stato licenziato. Le Regioni a livello tecnico, nell'evidenziare la proliferazione di osservatori nel settore del sociale di cui diversi previsti in Finanziaria 2007, hanno elaborato un documento di osservazioni proponendo ai fini di</i></p>

<p>presente comma vedi il <a href="#">D.P.C.M. 10 marzo 2009, n. 43</a>.</p>		<p><i>una razionalizzazione di tali tematiche, un modello organizzativo unico per i vari osservatori tramite un' unica intesa che stabilisce una matrice comune. Le Regioni sempre a livello tecnico hanno formulato e trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata durante l'iter istruttorio specifiche proposte di emendamento.</i></p>
<p><b>1. 1254.</b> L'<a href="#">articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53</a>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'<a href="#">articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 4 agosto 2006, n. 248</a>, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:</p>	<p><b>Flessibilità' di orario</b></p> <p>Destinazione di una quota del fondo per contributi per imprese ed aziende, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, che prevedono azioni positive per conciliare tempi di vita e di lavoro su :</p> <p>Progetti per lavoratrice madre</p>	

<p>a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;</p> <p>b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;</p> <p>c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;</p> <p>d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».</p>	<p>Programmi reinserimento dei lavoratori</p> <p>Progetti per sostituzione nel periodo di astensione obbligatoria di imprenditori</p> <p>Interventi a favore di lavoratori con figli minori o disabili o con anziani non autosufficienti.</p>	
--	---	--

<p>1. [1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti] <sup>(518)</sup>.</p> <hr/> <p>(518) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 38, L. 18 giugno 2009, n. 69.</p>	<p>Risorse di cui al precedente comma, parzialmente destinate per promozione, consulenza e monitoraggio delle azioni.</p>	
<p>1. [1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private] <sup>(519)</sup>.</p> <hr/> <p>(519) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 38, L. 18 giugno 2009, n. 69.</p>	<p>DM politiche per la famiglia di concerto con Ministeri del Lavoro e pari opportunità per definire i criteri di concessione. <i>(Non è previsto parere della Conferenza Unificata).</i></p>	<p><b><i>Il DM non è stato ancora emanato.</i></b></p>
<p>1. 1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della <i>legge 3 dicembre 1999, n. 493</i>, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27</p>	<p><b>Incidenti domestici:</b> scende dal 33% al 27% la soglia di inabilità permanente al lavoro che dà diritto all'assicurazione.</p>	

per cento».		
<p><b>1. 1258.</b> La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'<i>articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285</i>, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'<i>articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468</i>, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'<i>articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285</i>, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni <sup>(520)</sup>.</p> <hr/> <p><sup>(520)</sup> Comma così modificato dal comma 470 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>	Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (all'interno del FNPS).	
<p><b>1. 1259.</b> Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'<i>articolo 8,</i></p>	Intesa ai sensi del comma 6 art. 8 legge n. 131/2003 in Conferenza Unificata per ripartizione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. L'intesa stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni e criteri e modalità per l'attuazione da parte delle Regioni di un <b>Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema</b>	<i><b>La proposta di intesa è stata concordata a livello tecnico con il Ministero delle politiche per la famiglia ed approvata dalla Commissione Politiche sociali. E' stata espressa intesa nella Conferenza Unificata del 26 settembre 2007.</b></i>

<p><i>comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009 <sup>(521)</sup>.</p> <hr/> <p>(521) Comma così modificato dal comma 457</p>	<p><b>territoriale dei servizi socio-educativi</b> al quale concorrono asili nido, servizi integrati ed innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.</p>	
--	--	--

<p>dell'art. 2, <i>L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>. Vedi, anche, l'art. 45, <i>D.L. 1° ottobre 2007, n. 159</i> e la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, <i>D.L. 16 maggio 2008, n. 85</i>.</p>		
<p>1. 1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.</p>	<p>Per le finalità del precedente comma può essere utilizzata parte delle risorse del fondo per le politiche per la famiglia.</p>	
<p>1. 1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'<i>articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere <sup>(522)</sup>.</p>	<p><b>Il Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità è incrementato di 40 milioni di euro</b> per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. <i>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</i></p>	<p><i>E' stata sancita intesa nella Conferenza Unificata del 20 settembre 2007.</i></p>



<p>(522) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità» le parole «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata».</p>		
<p>1. 1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.</p>	<p><b>Fondo presso il Ministero dell'Interno da ripartire per far fronte alle spese connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed emergenze flussi migratori</b> con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007.</p>	
<p>1. 1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della <i>legge 9 gennaio 2006, n. 7</i>, è</p>	<p>E' autorizzata una spesa aggiuntiva di 500.00 mila euro annui per le attività di prevenzione</p>	

autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.	delle mutilazioni genitali femminili.	
<p><b>1.</b> 1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 <sup>(523)</sup>.</p> <hr/> <p><i>(523)</i> Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 465 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> e il comma 102 dell'<i>art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191</i>.</p>	Istituzione del <b>Fondo per le non autosufficienze</b> presso il Ministero della Solidarietà Sociale con un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	<i>E' stata sancita intesa nella Conferenza Unificata del 20 settembre con a verbale che la proposta è relativa solo all'anno 2007.</i>
<b>1.</b> 1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> <sup>(524)</sup> .	I provvedimenti di utilizzazione del fondo sono adottati dal Min Solidarietà Sociale, di concerto con Min Salute, con il Min della Famiglia, con Min dell'Economia e previa intesa della Conferenza Unificata.	

<p>(524) Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze sono state attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2007, con <i>D.M. 12 ottobre 2007</i> (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 96) e per l'anno 2008, con <i>D.M. 6 agosto 2008</i> (Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261).</p>		
<p>1. 1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».</p>	<p>Tutela e sostegno della maternità e paternità</p>	
<p>1. 1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato</p>	<p>Istituzione presso il Ministero della Solidarietà sociale del <b>Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</b> al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><i>In data 9 agosto 2007 i Ministri della Solidarietà sociale e quello per i Diritti e le pari opportunità hanno emanato una direttiva recante l'individuazione degli obiettivi generali delle priorità finanziabili e delle linee guida generali per</i></p>

<p>alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali <sup>(525)</sup>.</p> <hr/> <p>(525) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 11 dell'art. 5, <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>. Per l'integrazione del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 536 dell'art. 2, <i>L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>		<p><i><b><u>l'utilizzo del Fondo. NON è PREVISTA INTESA in finanziaria, ma per il principio di leale collaborazione soprattutto in materia di politiche sociali - così come sottolineato nel documento della Conferenza delle Regioni sulla Finanziaria 2007 – sarebbe stata necessaria una concertazione con le Regioni. Inoltre, nell'Allegato tecnico al documento della Conferenza delle Regioni e P. A. del 14 giugno 2007 consegnato in Conferenza Unificata è stata evidenziata la necessità di un fondo unico per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartirsi previa Intesa in Conferenza unificata e contestualmente al riparto del FNPS.</u></b></i></p>
<p><b>1.</b> 1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.</p>	<p>Utilizzazione del Fondo con atti del Min solidarietà sociale di concerto con Min diritti e pari opportunità.</p>	
<p><b>1.</b> 1269. All'<i>articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per</p>	<p>Risorse per le attività istituzionali della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa.</p>	

<p>ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>»<sup>(526)</sup>.</p> <hr/> <p>(526) Vedi, anche il comma 438 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>	<p>Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".</p>	
<p><b>1. 1285.</b> All'articolo 80, comma 1, alinea, della <i>legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».</p>	<p><b>Reddito minimo di inserimento:</b> proroga al 30 giugno 2007 dell'utilizzo delle risorse degli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.</p>	
<p><b>1. 1286.</b> Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</i>.</p>		
<p><b>1. 1290.</b> L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'<i>articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><b>Il Fondo per le politiche giovanili</b> è integrato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. <b>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</b></p>	<p><b>Con INTESA sancita nella Conferenza Unificata del 14 giugno 2007: sono stati ripartiti 60 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome.</b></p>

<p><b>1. 1293.</b> <i>L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:</i></p> <p>«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con</p>	<p>Istituzione presso Ministero della Solidarietà Sociale dell'<b>Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze</b>. Con DM d'intesa con la <b>Conferenza Stato-Regioni</b> è disciplinata la composizione e l'organizzazione <b>dell'osservatorio</b>:</p> <p>Istituzione presso Ministero della Solidarietà Sociale del <b>Fondo nazionale per le comunità giovanili</b> per azioni di prevenzione fenomeno delle dipendenze. Dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, di cui il 25% destinato a compiti di comunicazione, informazione e ricerca ed il restante 75% destinato alle associazioni e reti giovanili individuati con DM di concerto con Min Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p>	<p><i>Lo schema di decreto istitutivo dell'osservatorio è stato iscritto all'odg della Conferenza Stato-Regioni del 12 luglio 2007, ma l'esame è stato rinviato su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze.</i></p>
---	--	---

<p>decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze» <sup>(533)</sup>.</p> <hr/> <p>(533) Si tenga presente che il comma 556 dell'art. 1, <i>L. 23 dicembre 2005, n. 266</i> è stato successivamente sostituito dal comma 60 dell'art. 2, <i>L. 23 dicembre 2009, n. 191</i>.</p>		
---	--	--

## TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Ministero della Solidarietà Sociale

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

- Art. 20 comma 8 Fondo da ripartire per le Politiche sociali (4.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali - cap. 3671)

*migliaia di euro*

2007	2008	2009
1.635.141	1.645.841	1.378.914

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il Servizio Civile (3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizio civile nazionale – cap 2185)

- migliaia di euro

2007	2008	2009
256.128	253.422	257.608

*Con Intesa sancita in Conferenza Unificata del 10 maggio 2007 sono state ripartite le risorse per il FNPS 2007 per un totale di 1.564.917.148 euro con l'impegno politico nella stessa seduta che ulteriori risorse accantonate pari a circa 186.237.791 venissero ripartiti alle Regioni con gli stessi criteri. Nel corso dell'incontro del 18 settembre 2007 per l'illustrazione del ddl delega sulla non autosufficienza il Ministro Ferrero ha confermato l'impegno.*

*Va proposta una riflessione globale sui Fondi proprio alla luce dell'esperienza di quest'anno con i diversi Ministeri di riferimento. Sul Documento di parere al DPEF della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 luglio 2007 in previsione della Finanziaria 2008, i Presideneti hanno sostenuto nel paragrafo dedicato al "Patto fiscale" di "evitare la proliferazione di fondi settoriali".*